

Aggiornamento n°27 del 13/10/2009

TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI (D. Lgs n. 385/1993)

FOGLIO INFORMATIVO

a norma della Deliberazione del Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio del 4 marzo 2003 relativa alla disciplina delle condizioni contrattuali delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari e delle conseguenti disposizioni di attuazione, come previsto dall'articolo 13, comma 1, emanate dalla Banca d'Italia in data 25 luglio 2003.

"OPERAZIONI DI FACTORING RELATIVE A CESSIONI DI CREDITI IVA PRO-SOLVENDO"

• Informazioni sull'intermediario

UniCredit Factoring S.p.A.

Sede Legale e Amministrativa : Via Albricci n° 10 – 20122 Milano

Indirizzo telematico: www.unicreditfactoring.it

Iscritta al n° 28148 dell'albo, presso l'Unità di Informazione Finanziaria, degli intermediari finanziari operanti nel settore finanziario previsto dall'articolo 106 e seguenti del Decreto Legislativo n° 385/93 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) e al n° 19103 dell'elenco speciale detenuto dalla Banca d'Italia previsto dall'articolo 107 dello stesso Decreto Legislativo.

Gruppo Bancario UniCredit, iscritto all'albo dei Gruppi Bancari cod. 3135.1

Codice Fiscale, Partita I.V.A. e numero di iscrizione al registro delle imprese di Milano 01462680156

Codice ABI 19129.6

Capitale Sociale €.114.518.475,48.= interamente versato.

Riserve risultanti dal bilancio approvato al 31/12/2008 €.2.369.433,00 . =

Aderente all'Assifact – Associazione tra le Società di Factoring italiane

Aderente all'ABI – Associazione Bancaria Italiana

• Caratteristiche e rischi tipici dell'operazione o del servizio

Acquisto dei crediti IVA vantati verso l'Amministrazione Finanziaria, senza assunzione del rischio di mancato pagamento dovuto ad insolvenza del debitore e con la possibilità di ottenere l'anticipazione, in tutto o in parte, del corrispettivo dei crediti stessi.

Rischi a carico del cliente

Il cliente garantisce l'esistenza dei crediti ceduti ed assume le obbligazioni previste dal contratto. L'eventuale inadempimento di tali obbligazioni legittima UNICREDIT FACTORING S.p.A. a richiedere l'immediata restituzione delle somme anticipate quale corrispettivo dei crediti ceduti e non ancora incassati.

• Condizioni economiche massime applicabili al servizio o all'operazione

CODICE CONDIZIONE	DESCRIZIONE CONDIZIONE OPERATIVA	VALORE CONDIZIONE MASSIMA
C101	COMMISSIONE DI FACTORING FLAT DA APPLICARSI SUL VALORE DEI CREDITI CEDUTI AL NETTO DELLE NOTE CREDITO	3,5%
C102	COMMISSIONE DI FACTORING FLAT DA APPLICARSI SUL VALORE DEI CREDITI CEDUTI AL LORDO DELLE NOTE CREDITO	4,5%
C104	COMMISSIONE DI FACTORING FLAT DA APPLICARSI SUL VALORE DEI CONTRATTI/ORDINI E/O DEGLI STATI AVANZAMENTO LAVORI (SAL)	3,5%
C106	COMMISSIONE DI FACTORING FLAT DA APPLICARSI PER NUMERO DI MESI INTERCORRENTI TRA LA DATA DI EMISSIONE E LA DATA DI SCADENZA DELLE FATTURE CEDUTE	3,5%
C107	COMMISSIONE DI FACTORING FLAT DA APPLICARSI PER IL NUMERO DI MESI INTERCORRENTI TRA LA DATA DI REGISTRAZIONE DA PARTE DEL FACTOR E LA DATA DI SCADENZA DELLE FATTURE CEDUTE	3,5%
C110	COMMISSIONE FLAT DA APPLICARSI SUL VALORE DEL CORRISPETTIVO ANTICIPATO A VALERE SUI CREDITI FUTURI	3,5%

C111	COMMISSIONE DI FACTORING MENSILE DA PERCEPIRE SU SALDO CONTABILE A DECORRERE DALLA DATA DI REGISTRAZIONE DA PARTE DEL FACTOR DELLE FATTURE CEDUTE AL NETTO DELLE NOTE DI CREDITO PER MESE O FRAZIONE DI MESE + CONGUAGLIO INSOLUTI (AL SALDO CONTABILE E' SOMMATO L'IMPORTO DELL'EVENTUALE INSOLUTO PER IL NUMERO DI MESI INTERCORRENTI TRA LA DATA DI ACCREDITO SBF ED IL RIADDEBITO DELL'INSOLUTO STESSO)	0,5%
C112	COMMISSIONE DI FACTORING MENSILE DA PERCEPIRE SU SALDO CONTABILE A DECORRERE DALLA DATA DI REGISTRAZIONE DA PARTE DEL FACTOR DELLE FATTURE CEDUTE AL LORDO DELLE NOTE DI CREDITO PER MESE O FRAZIONE DI MESE + CONGUAGLIO INSOLUTI (AL SALDO CONTABILE E' SOMMATO L'IMPORTO DELL'EVENTUALE INSOLUTO PER IL NUMERO DI MESI INTERCORRENTI TRA LA DATA DI ACCREDITO SBF ED IL RIADDEBITO DELL'INSOLUTO STESSO)	0,5%
C113	COMMISSIONE DI FACTORING MENSILE DA PERCEPIRE SU SALDO CONTABILE A DECORRERE DALLA DATA DI EMISSIONE DELLE FATTURE CEDUTE AL FACTOR AL NETTO DELLE NOTE DI CREDITO PER MESE O FRAZIONE DI MESE + CONGUAGLIO INSOLUTI (AL SALDO CONTABILE E' SOMMATO L'IMPORTO DELL'EVENTUALE INSOLUTO PER IL NUMERO DI MESI INTERCORRENTI TRA LA DATA DI ACCREDITO SBF ED IL RIADDEBITO DELL'INSOLUTO STESSO)	0,5%
C114	COMMISSIONE DI FACTORING MENSILE DA PERCEPIRE SU SALDO CONTABILE A DECORRERE DALLA DATA DI EMISSIONE DELLE FATTURE CEDUTE AL FACTOR AL LORDO DELLE NOTE DI CREDITO PER MESE O FRAZIONE DI MESE + CONGUAGLIO INSOLUTI (AL SALDO CONTABILE E' SOMMATO L'IMPORTO DELL'EVENTUALE INSOLUTO PER IL NUMERO DI MESI INTERCORRENTI TRA LA DATA DI ACCREDITO SBF ED IL RIADDEBITO DELL'INSOLUTO STESSO)	0,5%
C115	COMMISSIONE MENSILE SUL SALDO DEI CREDITI CEDUTI IN ESSERE A FINE MESE	1%
C116	COMMISSIONE SUL SALDO DEI CREDITI CEDUTI IN ESSERE A FINE TRIMESTRE	2%
C117	COMMISSIONE SUL SALDO DEI CREDITI CEDUTI IN ESSERE A FINE SEMESTRE	3%
C118	COMMISSIONE SUL SALDO DEI CREDITI CEDUTI IN ESSERE A FINE ANNO	4,5%
C119	COMMISSIONE DI FACTORING FISSA MENSILE	€ 7.500
C121	COMMISSIONE MENSILE DI PLUSFACTORING DA APPLICARSI SUL VALORE NOMINALE DEI CREDITI CEDUTI A DECORRERE DALLA DATA DI EMISSIONE DELLE FATTURE CEDUTE	0,5%
C122	COMMISSIONE MENSILE DI PLUSFACTORING DA APPLICARSI SUL VALORE NOMINALE DEI CREDITI CEDUTI A DECORRERE DALLA DATA DI REGISTRAZIONE DA PARTE DEL FACTOR DELLE FATTURE CEDUTE	0,5%
C123	COMMISSIONI MENSILI DI PLUSFACTORING DA APPLICARSI SUL VALORE NOMINALE DEI CREDITI CEDUTI A DECORRERE DALLA DATA DI SCADENZA DELLE FATTURE CEDUTE	0,5%
C130	COMMISSIONE DI FACTORING FLAT SU CREDITI CEDUTI (PER OPERAZIONI DI SCONTO)	4,5%
C134	COMMISSIONE FLAT DA APPLICARSI SUL VALORE DEL CORRISPETTIVO ANTICIPATO A FRONTE DEI CREDITI CEDUTI	3,5%
C135	COMMISSIONE MENSILE DA PERCEPIRE SUL SALDO CONTABILE DEI CONTI CORRENTI DI TIPO FINANZIAMENTO (FIN/DIV) E INSOLUTI (INS)	1%
C137	COMMISSIONE DI RISTRUTTURAZIONE FLAT DA APPLICARSI SUL VALORE DEI CREDITI CEDUTI AL LORDO DELLE NOTE CREDITO	3,5%
C138	COMMISSIONE FACTORING FLAT DA APPLICARSI SUL VALORE DEI CREDITI ACQUISTATI AL LORDO DELLE NOTE CREDITO	4,5%
C150	SPESE DI LAVORAZIONE DA PERCEPIRE PER SINGOLA FATTURA CEDUTA E DOCUMENTO SIMILARE	€ 51,65
C151	SPESE DI LAVORAZIONE DA PERCEPIRE PER SINGOLA RATA DI FATTURA CEDUTA E DOCUMENTI SIMILARI	€ 52
C152	SPESE DI LAVORAZIONE DA PERCEPIRE PER SINGOLA RATA DI FATTURA CEDUTA E/O NOTA CREDITO E DOCUMENTI SIMILARI	€ 52
C153	SPESE POSTALI PER NOTIFICA CESSIONE	€ 52
C154	SPESE DI LAVORAZIONE DA PERCEPIRE PER SINGOLA FATTURA CEDUTA E/O NOTA CREDITO E DOCUMENTI SIMILARI	€ 51,65
C155	SPESE PER PROROGA SCADENZA FATTURE CON PAGAMENTO A RIMESSA DIRETTA	€ 15
C156	SPESE PER PROROGA SCADENZA FATTURE CON PAGAMENTO A MEZZO RI.BA.	€ 15
C157	SPESE PER PROROGA SCADENZA FATTURE CON PAGAMENTO A MEZZO RICEVUTE BANCARIE E/O EFFETTI	€ 15
C181	SPESE TENUTA CONTO TRIMESTRALI	€ 800
C182	SPESE TENUTA CONTO MENSILI	€ 150
C183	SPESE PER OPERAZIONE	€ 10
C184	SPESE DI PREAVVISO BONIFICO A BANCA	€ 52
C185	SPESE PER EMISSIONE ASSEGNI CIRCOLARI	€ 52
C186	SPESE DI SOLLECITO PER RACCOMANDATA	€ 155

C187	SPESE POSTALI	€.100
C188	SPESE PER CERTIFICAZIONE A SOCIETA' DI REVISIONE/TERZI	€.260
C189	SPESE A FORFAIT DI NOTIFICA CESSIONI	€.52
C190	SPESE DI BONIFICO	€.52
C191	SPESE LEGALI	AL COSTO
C192	SPESE PER SINGOLA CONTESTAZIONE	€.20
C193	SPESE PER OPERAZIONE	€.6
C194	RECUPERO SPESE BOLLO SU GARANZIE	AL COSTO
C201	SPESE INCASSO RICEVUTE BANCARIE E/O EFFETTI	€.15
C202	SPESE INCASSO RID	€.15
C203	SPESE L'EMISSIONE E L'INCASSO RI.BA.	€.15
C204	SPESE PER ASSEGNO INSOLUTO/PROTESTATO OLTRE A SPESE RECLAMATE DALLA BANCA	€.47
C207	SPESE INCASSO MAV	€.15
C212	SPESE PER BREVIATA' DEI TERMINI DI SCADENZA DI RICEVUTE BANCARIE/EFFETTI RISPETTO ALLA LORO TRASMISSIONE AL FACTOR	€.30
C213	SPESE GESTIONE CERTIFICATI	€.200
C222	SPESE INSOLUTO RI.BA.	€.47
C223	SPESE INSOLUTP RID	€.47
C224	SPESE INSOLUTO RICEVUTE BANCARIE/EFFETTI OLTRE A SPESE RECLAMATE DALLA BANCA	€.47
C230	SPESE RICHIAMO RI.BA.	€.20
C231	SPESE RICHIAMO RICEVUTE BANCARIE/EFFETTI	€.20
C235	SPESE RICHIESTA ESITO RICEVUTE BANCARIE E/O EFFETTI	€.47
C240	SPESE TENUTA CONTO ANNUALI	€.1.000
C301	TASSO DI INTERESSE CON CAPITALIZZAZIONE POSTICIPATA (VALORE EFFETTIVO ANNUO COMPRENSIVO DEGLI EFFETTI DELLA CAPITALIZZAZIONE)	6,150%
C303	TASSO DI INTERESSE ANTICIPATO	6,150%
C306	TASSO DI INTERESSE ANTICIPATO (SCONTO RAZIONALE)	6,150%
C307	TASSO DI INTERESSE (COMMERCIALE) SU ACQUISTO CREDITI	6,150%
C308	TASSO DI INTERESSE (RAZIONALE) SU ACQUISTO CREDITI	6,150%
C309	TASSO DI INTERESSE (RAZIONALE COMPOSTO) SU ACQUISTO CREDITI	6,150%
C310	DIFFERENZIALE PREZZO SU ACQUISTO CREDITI	6%
	TASSO DI INTERESSE DI MORA	6,150%
C400	RECUPERO SPESE DI ISTRUTTORIA PRATICA CEDENTE	€.1.100
C401	SPESE ISTRUTTORIA PRATICA	€.1.100
C403	SPESE RINNOVO PRATICA	€.800
C410	RECUPERO SPESE PER VALUTAZIONE SINGOLO DEBITORE	€.260
C411	SPESE INFORMAZIONI PER SINGOLO DEBITORE	€.260
C412	SPESE PER RINNOVO INFORMAZIONI PER SINGOLO DEBITORE	€.155
C413	SPESE A FORFAIT PER VALUTAZIONE DEBITORI	€.260
C414	SPESE PER APERTURA ANAGRAFICA PER OGNI SINGOLO DEBITORE	€.130
C415	SPESE A FORFAIT PER APERTURA ANAGRAFICA DEBITORI	€.130
C416	SPESE TELECONTROLLO PROTESTI	€.260
C417	SPESE PER REVOCA PLAFOND	€.1.100
C421	SPESE INFORMAZIONI PER SINGOLO DEBITORE AFFIDAMENTO AUTOMATICO	€.260
C422	SPESE RINNOVO INFORMAZIONI PER SINGOLO DEBITORE AFFIDAMENTO AUTOMATICO	€.155
C501	GIORNI VALUTA FISSI PER INCASSI BONIFICI	25 giorni
C502	GIORNI VALUTA LAVORATIVI PER INCASSI BONIFICI	15 giorni
C505	GIORNI VALUTA FISSI PER INCASSI IN CONTO CORRENTE POSTALE	25 giorni
C506	GIORNI VALUTA LAVORATIVI PER INCASSI IN CONTO CORRENTE POSTALE	25 giorni
C507	GIORNI VALUTA FISSI PER INCASSI IN CONTANTI	25 giorni
C508	GIORNI VALUTA FISSI PER EFFETTI AL DOPO INCASSO	25 giorni
C509	GIORNI VALUTA LAVORATIVI PER EFFETTI AL DOPO INCASSO	20 giorni
C511	GIORNI VALUTA FISSI PER ACCREDITO SALVO BUON FINE (SBF) DI RI. BA.	25 giorni
C512	GIORNI VALUTA LAVORATIVI PER ACCREDITO SALVO BUON FINE (SBF) DI RI. BA.	25 giorni
C513	GIORNI VALUTA FISSI PER ACCREDITO SALVO BUON FINE (SBF) DI RID	25 giorni
C514	GIORNI VALUTA LAVORATIVI PER ACCREDITO SALVO BUON FINE (SBF) DI RID	25 giorni
C515	GIORNI VALUTA FISSI INCASSO MAV	25 giorni
C516	GIORNI VALUTA LAVORATIVI INCASSO MAV	25 giorni
C517	GIORNI VALUTA FISSI PER ACCREDITO SALVO BUON FINE (SBF) DI RICEVUTE BANCARIE E/O EFFETTI	25 giorni
C518	GIORNI VALUTA LAVORATIVI PER ACCREDITO SALVO BUON FINE (SBF) DI RICEVUTE BANCARIE E/O EFFETTI	25 giorni

C523	GIORNI VALUTA FISSI PER OPERAZIONI DI SCONTO CON PAGAMENTO A MEZZO RIMESSA DIRETTA	30 giorni
C524	GIORNI VALUTA LAVORATIVI PER OPERAZIONI DI SCONTO CON PAGAMENTO A MEZZO RIMESSA DIRETTA	20 giorni
C525	GIORNI VALUTA FISSI PER OPERAZIONI DI SCONTO CON PAGAMENTO A MEZZO RI.BA.	25 giorni
C526	GIORNI VALUTA LAVORATIVI PER OPERAZIONI DI SCONTO CON PAGAMENTO A MEZZO RI.BA.	20 giorni
C527	GIORNI VALUTA FISSI PER OPERAZIONI DI SCONTO CON PAGAMENTO A MEZZO RID	25 giorni
C528	GIORNI VALUTA LAVORATIVI PER OPERAZIONI DI SCONTO CON PAGAMENTO A MEZZO RID	20 giorni
C529	GIORNI VALUTA FISSI PER OPERAZIONI DI SCONTO CON PAGAMENTO A MEZZO RICEVUTE BANCARIE E/O EFFETTI	25 giorni
C530	GIORNI VALUTA LAVORATIVI PER OPERAZIONI DI SCONTO CON PAGAMENTO A MEZZO RICEVUTE BANCARIE E/O EFFETTI	20 giorni
C531	GIORNI VALUTA FISSI PER BONIFICI A CEDENTE SU BANCHE APPARTENENTI AL GRUPPO BANCARIO UNICREDITO ITALIANO	25 giorni
C532	GIORNI VALUTA LAVORATIVI PER BONIFICI A CEDENTE SU BANCHE APPARTENENTI AL GRUPPO BANCARIO UNICREDITO ITALIANO	15 giorni
C533	GIORNI VALUTA FISSI PER BONIFICI A CEDENTE A MEZZO ASSEGNI	25 giorni
C534	GIORNI VALUTA LAVORATIVI PER BONIFICI A CEDENTE A MEZZO ASSEGNI	15 giorni
C537	GIORNI VALUTA FISSI PER BONIFICI A CEDENTE SU BANCHE NON APPARTENENTI AL GRUPPO BANCARIO UNICREDITO ITALIANO	25 giorni
C538	GIORNI VALUTA LAVORATIVI PER BONIFICI A CEDENTE SU BANCHE NON APPARTENENTI AL GRUPPO BANCARIO UNICREDITO ITALIANO	15 giorni
	SPREAD SU ANTICIPAZIONI IN VALUTA DIVERSA DALL'EURO RISPETTO AL TASSO DI RIFERIMENTO DEL LIBOR MASSIMO A DODICI MESI CON CAPITALIZZAZIONE MENSILE, PER ANTICIPI IN DOLLARI USA, FRANCHI SVIZZERI, YEN GIAPPONESI, CORONE DANESI E DOLLARI CANADESI	4%
	SPREAD SU ANTICIPAZIONI IN VALUTA DIVERSA DALL'EURO RISPETTO AL TASSO DI RIFERIMENTO DEL LIBOR MASSIMO A DODICI MESI CON CAPITALIZZAZIONE MENSILE, PER ANTICIPI IN STERLINE INGLESI	4%

TASSI ANNUI EFFETTIVI GLOBALI MEDI		
	TASSO ANNUO EFFETTIVO GLOBALE MEDIO FINO AD €.50.000.=	6,354%
	TASSO ANNUO EFFETTIVO GLOBALE MEDIO MAGGIORE DI €.50.000.= FINO AD €.100.000.=	6,310%
	TASSO ANNUO EFFETTIVO GLOBALE MEDIO MAGGIORE DI €.100.000.=	5,776%
	TASSO ANNUO EFFETTIVO GLOBALE MEDIO (LEGGE 108/96) FINO AD €.50.000.=	5,460%
	TASSO ANNUO EFFETTIVO GLOBALE MEDIO (LEGGE 108/96) OLTRE AD €.50.000.=	4,370%

Commissione e spese saranno assoggettate ad I.V.A. se previsto dalla normativa vigente. Non sono previste spese di informativa pre-contrattuale.

• **Clausole contrattuali che regolano l'operazione o il servizio**

La presente sezione riporta una sintesi delle clausole contrattuali di natura non economica. Il testo integrale delle clausole che regolano il rapporto tra il Factor ed il cliente è contenuto nelle Condizioni Generali per le Future Operazioni di Factoring.

Principali clausole contenute nelle Condizioni Generali per le Future Operazioni di Factoring relative a Crediti IVA con rivalsa pro-solvendo

Art. 1

Il Cedente si impegna a cedere al Cessionario il proprio credito IVA nei confronti dell'Amministrazione delle Finanze, Ufficio Imposta sul Valore Aggiunto relativo ad uno o più anni, così come risultante dal relativo Modello IVA.

Art. 2

La cessione avverrà con rivalsa.

Il Cedente garantisce l'esistenza dei crediti ceduti e la loro particolare natura di crediti d'imposta IVA.

In considerazione della particolare natura del credito ceduto, in caso sorga qualsiasi incertezza sull'esistenza o sulla misura del credito il Cedente è obbligato a rimborsare il corrispettivo che verrà anticipato per il credito in ordine al quale si sia verificata la situazione di incertezza.

Nel caso in cui il debitore decida, o semplicemente offra, di pagare il credito in tutto o in parte con mezzi diversi dalla moneta la cessione continuerà da essere regolata dal presente contratto fino al realizzo da parte del cessionario dei

mezzi di pagamento, fermo restando che se il Cessionario non recuperasse integralmente l'anticipazione del corrispettivo erogata il Cedente, su richiesta del Cessionario, dovrà rimborsargli le anticipazioni del corrispettivo dei crediti ceduti alla data non onorati, oltre interessi, commissioni e spese.

L'impegno al rimborso del Cedente è da intendersi a prima richiesta scritta del Cessionario, ogni eccezione rimossa.

Nel caso in cui il debitore decida, o semplicemente offra, la possibilità di estinguere il credito in tutto o in parte mediante la compensazione con eventuali debiti d'imposta del Cedente e/o di sue controllate, il Cedente sarà obbligato a rimborsare al Cessionario le anticipazioni del corrispettivo dei crediti ceduti, in ordine ai quali sia imposta o semplicemente offerta la possibilità di compensazione, oltre interessi, commissioni e spese.

Art. 3

Il corrispettivo della cessione è pari al valore nominale dei crediti ceduti. Il Cessionario potrà stabilire se corrispondere al Cedente un versamento anticipato del corrispettivo. Il Cedente corrisponderà al Cessionario interessi, commissioni e spese stabiliti nell'apposito "documento di sintesi", che dovranno essere pagati entro 30 giorni fissi dalla data di emissione delle fatture da parte del Cessionario.

Qualora il debitore non abbia provveduto al pagamento dei crediti ceduti entro 18 mesi meno un giorno dalla data di erogazione da parte del cessionario dell'anticipo del corrispettivo, o non abbia interamente saldato il debito, relativamente alla parte non pagata il cedente dovrà rimborsare al Cessionario le anticipazioni del corrispettivo dei crediti ceduti alla data non onorati, oltre interessi, commissioni e spese.

Il Cessionario, a suo insindacabile giudizio, avrà facoltà di richiedere al Cedente il rimborso delle anticipazioni del corrispettivo dei crediti ceduti alla data non onorati, oltre interessi, commissioni e spese, nel caso in cui ritenga deteriorata la situazione economico/finanziaria del Cedente stesso.

Art. 4

Il Cedente dovrà informare il Cessionario, entro quindici giorni dalla data in cui ne sarà venuto a conoscenza, di qualsiasi iniziativa adottata dall'Amministrazione Finanziaria e di qualsiasi iniziativa, che sia anche solo potenzialmente idonea ad incidere sull'entità del credito ceduto. In difetto il Cessionario avrà facoltà di pretendere il rimborso del corrispettivo pagato, oltre interessi e spese.

In relazione a quanto sopra, il Cedente si impegna a determinare e comunicare al Cessionario l'ammontare del credito di imposta che risulti anche solo potenzialmente inesistente e a fornire al Cessionario tutti gli elementi necessari e/o utili ai fini della valutazione delle conseguenze sull'entità del credito ceduto.

In questo caso, limitatamente alla riduzione del credito d'imposta che potrebbe conseguirne, il Cedente è obbligato al rimborso delle anticipazioni del corrispettivo dei crediti ceduti, oggetto dell'iniziativa dell'Amministrazione Finanziaria, oltre interessi, commissioni e spese.

In nessun caso il Cessionario assume il rischio della dichiarazione di inesistenza totale o parziale del credito ceduto.

Art. 5

In considerazione della particolare natura del credito ceduto, della possibile entità e della durata potenziale dell'operazione, ogni modifica alla disciplina che possa alterare in modo sensibile e a carico di una sola delle parti l'equilibrio economico dell'operazione, la parte danneggiata potrà recedere dal contratto, con conseguente obbligo del Cedente al rimborso delle anticipazioni del corrispettivo dei crediti ceduti alla data non onorati, oltre interessi, commissioni e spese.

La variazione degli interessi riconosciuti dal debitore sono ininfluenti sul contratto di cessione. Ove si determini, ad insindacabile giudizio del Cessionario, un deterioramento delle condizioni patrimoniali del Cedente, il Cessionario avrà facoltà di recedere dal contratto, salvo che il Cedente non offra adeguate garanzie.

Al recesso consegue l'obbligo di rimborso delle anticipazioni del corrispettivo dei crediti ceduti alla data non onorati, oltre interessi, commissioni e spese.

Art. 8

Il Cedente consegnerà al Cessionario tutti i documenti probatori del credito ceduto.

Art. 9

Gli atti di cessione e le relative notifiche al debitore, verranno formalizzati secondo le disposizioni di legge. Nel caso in cui il Cedente dovesse incassare somme relative ai crediti ceduti dovrà informarne il Cessionario rimettendogli immediatamente le somme ricevute.

Art. 10

Competente esclusivo sarà il Foro di Milano.

Art. 11

Tutte le spese del contratto e degli atti di cessione e dipendenti dagli stessi, inclusa l'imposta di registro e le spese per azioni giudiziarie di qualsiasi tipo contro l'Amministrazione Finanziaria sono ad esclusivo carico del Cedente.

Art. 12

Ai sensi del Decreto Legislativo 196 del 30/6/2003, il Cedente dichiara di essere informato e di accettare espressamente che i dati comunicati al Cessionario saranno registrati e utilizzati ai fini degli adempimenti di legge e per l'esecuzione degli obblighi contrattuali nell'ambito generale delle attività funzionali e strumentali all'attività di factoring, in particolare con riferimento alle valutazioni del merito creditizio e alle attività di marketing, nonché agli eventuali rapporti in cui il Cedente dovesse trovarsi quale Debitore ceduto e/o garante nei confronti del Cessionario. I dati e le informazioni di cui sopra potranno essere oggetto di comunicazione a terzi, nel rispetto della normativa contenuta nella Decreto Legislativo 196 del 30/6/2003 e a società appartenenti al medesimo gruppo bancario cui appartiene il Cessionario.

Art. 13

Tutte le partite di dare ed avere originate dal presente contratto, saranno annotate dal Cessionario in uno o più conti correnti, eventualmente articolati in sottoconti.

Il Cessionario invierà periodicamente al Cedente gli estratti conto, provvedendo inoltre alla rilevazione ed alla registrazione degli interessi maturati sui corrispettivi anticipati. Tali estratti conto si intenderanno tacitamente

approvati dal Cedente che non sollevi contestazioni specifiche dandone comunicazione al Cessionario a mezzo lettera raccomandata entro 60 giorni dalla ricezione degli elaborati in questione. Questa tacita approvazione avrà luogo anche per ogni ulteriore documento contabile che il Cessionario ritenga di inviare al Cedente.

Il Cessionario, qualora sussista giustificato motivo, potrà modificare il contenuto delle norme contrattuali che disciplinano il presente rapporto e la misura dei compensi pattuiti nell'apposito "Documento di sintesi" dandone comunicazione al Cedente, con un preavviso di trenta giorni. La comunicazione, che conterrà la formula: "Proposta di modifica unilaterale del contratto", sarà validamente effettuata anche per lettera semplice e potranno anche essere inserite in estratto conto.

La modifica si intenderà approvata ove il Cedente non dovesse recedere entro 60 giorni dal ricevimento della predetta comunicazione. Il recesso non è soggetto a spese e, in sede di liquidazione del rapporto, il Cedente ha diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

Saranno a carico del Cedente tutte le spese relative al contratto, ai relativi atti di cessione, compresa l'imposta di registro e le eventuali spese. Il Cedente dovrà eleggere un domicilio, al quale sarà inoltrata tutta la corrispondenza e gli eventuali atti giudiziari relativi al contratto.

Saranno a carico del Cedente tutte le spese relative al contratto, ai relativi atti di cessione, compresa l'imposta di registro e le eventuali spese per azioni giudiziarie contro l'Amministrazione Finanziaria.

Art. 14

Il Cedente dovrà eleggere un domicilio, al quale sarà inoltrata tutta la corrispondenza e gli eventuali atti giudiziari relativi al contratto.

Art. 15

Il contratto ha durata indeterminata; è facoltà delle parti, purché adempienti, recedere dandone comunicazione scritta a mezzo raccomandata senza obbligo di motivazione né di preavviso.

Legenda relativa alle principali nozioni cui fa riferimento il contratto di factoring

Cessionario indica la UNICREDIT FACTORING S.p.A.

Cedente: indica l'Impresa cliente del Cessionario, controparte del Contratto di Factoring.

Debitore: indica l'Amministrazione Finanziaria o la persona giuridica tenuta ad effettuare al Cedente il pagamento di uno o più crediti;

Credito: indica l'ammontare dovuto dal Debitore al Cedente a titolo di rimborso relativo a Imposta sul Valore Aggiunto e quanto il Cedente ha diritto di ricevere in pagamento dal Debitore a titolo diverso, come ad esempio interessi;

Cessione: indica il negozio giuridico mediante il quale il Cedente trasferisce al Cessionario un o più crediti IVA, come sopra definiti. Alla cessione di crediti sub a) si applica la Legge n.52/91 e successive modifiche e gli artt.1260 e seguenti del Codice Civile nel caso di crediti sub b).

Corrispettivo della cessione di credito: indica l'importo pari al valore nominale dei crediti ceduti e degli interessi maturati fino alla data di cessione o fino alla data concordemente determinata, al netto delle somme a qualsiasi titolo trattenute dal debitore per note di credito, sconti, arrotondamenti, abbuoni, deduzioni e compensazioni.

Pagamento del corrispettivo: indica il pagamento operato dal Cessionario al Cedente del corrispettivo della cessione, nella misura dovuta al momento dell'effettivo incasso, o, in caso di assunzione del rischio di insolvenza del Debitore, alla data pattuita con il Cedente medesimo.

Pagamento anticipato del corrispettivo: indica il pagamento operato dal Cessionario al Cedente per quota parte o per intero del corrispettivo della cessione di credito, effettuato prima della data di scadenza o di incasso dei crediti ceduti.

Garanzia di solvenza dal debitore da parte del Cedente: indica l'assunzione da parte del Cedente del rischio di insolvenza del Debitore ceduto.

Interessi: corrispettivo periodico dovuto dal Cedente o dal Debitore ceduto al Cessionario in ragione, rispettivamente, del pagamento anticipato del corrispettivo della cessione di crediti operata al Cessionario o per il ritardo nel pagamento del credito ceduto.

Commissione: indica il valore percentuale che viene addebitato per la gestione dei crediti ceduti e/o per l'assunzione da parte del Cessionario del rischio di mancato pagamento del Debitore:

- commissione mensile: è la percentuale che viene addebitata mensilmente o sull'ammontare dei crediti ceduti, per tutta la durata dei crediti stessi, o sull'ammontare del corrispettivo anticipato;
- commissione "unica" o "flat": è la percentuale che viene addebitata normalmente all'atto della cessione dei crediti sul loro ammontare;
- commissione di plusfactoring: è la percentuale che viene addebitata mensilmente, sul valore dei crediti ceduti e non pagati alla loro scadenza naturale per tutto il periodo di ritardo nel pagamento.

Spese di handling: indica le spese di lavorazione

Valuta: indica la data di addebito o di accredito di una somma di denaro dalla quale decorrono gli interessi attivi o passivi.

Parametro di indicizzazione: indice di riferimento del mercato monetario al quale viene ancorata la variabilità del tasso contrattuale.

Capitalizzazione: indica il meccanismo per cui, normalmente mensilmente o trimestralmente e comunque secondo cadenze e modalità prefissate, gli interessi producono a loro volta interessi. Il tasso effettivo applicato, rapportato su base annua tenuto conto degli effetti della capitalizzazione è calcolato con la seguente formula:

$$\left[\left(1 + \frac{\text{tasso}}{\text{periodi}} \right)^{\text{periodi} \times \text{n. periodi}} - 1 \right] \times 100$$

periodi x 100

(tasso = tasso di applicazione, periodo = periodi dell'anno: se capitalizzazione mensile 12, se trimestrale 4)

corrispondendo, pertanto in data odierna, al _____ annuo. Esempio: tasso applicato 6,000%

Capitalizzazione trimestrale

$$\left[\left(1 + \frac{6,000}{4 \times 100} \right)^4 - 1 \right] \times 100 = 6,13635\%$$

Al verificarsi di una variazione nel tasso di riferimento, il nuovo tasso effettivo globale annuo sarà ricavabile con l'utilizzo della suddetta formula.

Foro competente: indica il giudice competente a decidere su di una determinata causa.

• **Procedure di reclamo e di composizione stragiudiziale delle controversie**

UniCredit Factoring S.p.A. aderisce all'Accordo interbancario sull'istituzione dell'Ufficio Reclami e dell'Ombudsman bancario ed alle procedure di reclamo e composizione ivi previste, il cui regolamento è a disposizione della clientela, per l'asporto, presso i locali di UniCredit Factoring S.p.A. aperti al pubblico. La procedura è gratuita per il cliente, salve le spese relative alla corrispondenza inviata all'Ufficio Reclami o all'Ombudsman – Giurì bancario. Ogni cliente può rivolgersi all'Ufficio Reclami della società entro due anni da quando l'operazione contestata è stata eseguita. **Il reclamo va presentato con lettera raccomandata A/R indirizzata a UniCredit Factoring S.p.A. - Ufficio Reclami – Via Albricci n° 10 20122 Milano – fax 02/36671145.** L'Ufficio Reclami evade la richiesta entro termini prestabiliti. Se la Società dà ragione al cliente, la stessa deve comunicare i tempi tecnici entro i quali si impegna a provvedere.

Il Cliente – qualora sia rimasto insoddisfatto dal ricorso all'Ufficio Reclami (perché non ha avuto risposta, perché la risposta è stata, in tutto o in parte negativa, ovvero perché la decisione, sebbene positiva, non è stata eseguita dalla Società) – **può presentare ricorso all'Ombudsman – Giurì bancario**, Organo collegiale composto da 5 membri, con sede in **Via Quattro Novembre n° 114 – 00187 Roma.**

Il ricorso all'Ombudsman – Giurì bancario va presentato entro un anno dall'invio della contestazione all'Ufficio Reclami della Società, mediante richiesta scritta, con indicazione specifica del contenuto della controversia, inviata preferibilmente con lettera raccomandata A/R oppure utilizzando strumenti informatici, allegando ogni altra notizia e documenti utili. L'Ombudsman – giurì bancario può chiedere ulteriore documentazione, ritenuta necessaria per la decisione, sia alla Società che al cliente.

Le controversie per cui è competente l'Ombudsman – Giurì bancario sono quelle di valore fino a Euro 50.000. La decisione viene adottata entro termini prestabiliti.

Il ricorso all'Ufficio Reclami all'Ombudsman – Giurì bancario priva il cliente del diritto di investire della controversia, in qualunque momento, l'Autorità Giudiziaria ovvero, ove previsto, un arbitro o un collegio arbitrale.